



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

REGISTRO INTERNO - REGISTRAZIONE
Prot. n. 0000396 del 06/06/2011



VF ALPA Vladimiro

Sede

Riservata Personale

Oggetto: Contestazione di addebito ai sensi dell'art. 37 comma 2 CCNL.

In data 27/05/11, veniva segnalato il comportamento tenuto dalla S.V. in occasione di un intervento per incidente stradale svoltosi in data 26/05/2011. In particolare veniva segnalata la mancata collaborazione e disponibilità nei confronti del Capo Squadra Voglieri e della squadra ivi presente.

Il comportamento segnalato appariva in contrasto con la seguente disposizione del CCNL vigente:

"Art.36 comma 3 lettera h) eseguire le disposizioni inerenti all'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai superiori. Se ritiene che la disposizione sia palesemente illegittima, il dipendente deve fare rimostranza a chi l'ha impartito, dichiarandone le ragioni; se la disposizione è rinnovata per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il dipendente non deve, comunque, eseguire la disposizione quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca illecito amministrativo".

Ciò premesso, vista la memoria difensiva allegata al verbale del 1° giugno 2011, con la quale la S.V. ha fornito, a discolpa, chiarimenti sulla dinamica del fatto contestato, si ritiene che non vi siano elementi oggettivi, sul comportamento da Ella tenuto palesemente difforme ai propri doveri. Tuttavia non sfugge, nel caso di specie, la mancanza di coesione e di squadra durante l'intervento; tale coesione deve sempre caratterizzare l'opera dei VVF, in quanto, quando questa viene meno, si determinano le situazioni incresciose che hanno portato al presente procedimento. Si confida, quindi per il futuro, che sia mantenuto un atteggiamento improntato sulla collaborazione e sul rispetto dei singoli ruoli professionali.

Per quanto sopra esposto, visto l'art. 38 del CCNL del 5 aprile 1996 così come rinnovato dall'art. 12 del CCNL 2002/2005 del 28 gennaio 2004, il procedimento si intende archiviato senza atti censori.

Alessandria, 06/06/2011



Il Comandante Provinciale
Ing. Giuseppe Calvelli